(N. 167)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1953

Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

ONOREVOLI SENATORI. — L'erogazione dei contributi quale mezzo efficace per estendere l'azione statale nel campo dell'agricoltura oltre i limiti imposti dalle attuali dimensioni dell'apparato organizzativo dello Stato per l'intervento diretto, mediante l'utilizzazione di organizzazioni ed energie individuali operanti nello stesso campo per il conseguimento del fine comune costituito dall'incremento e miglioramento della produzione agricola e zootecnica nazionale, non ha avuto sino ad oggi, in conseguenza del rapido susseguirsi delle esigenze di fatto, una disciplina legislativa completa, atta a consentire la più estesa applicazione del principio dell'intervento indiretto per conseguire fini pubblici con la maggiore efficacia ed il minore costo.

Alla integrazione delle norme legislative che già disciplinano la erogazione di contributi in agricoltura, provvede l'unito disegno di legge con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si propone di crearsi le premesse che gli consentano di perfezionare la propria azione con l'assicurarsi i risultati di studi, indagini, ricerche, attuati da enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali associazioni, che svolgono attività interessanti l'agricoltura o che inquadrano categorie professionali operanti nello stesso campo; enti ed associazioni qualificate che, per specializzazione o per capacità della loro azione o, come gli enti internazionali, per la loro particolare essenza, risultano atti ad integrare l'azione diretta statale con la massima convenienza.

La concessione dei contributi viene disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e l'impiego di essi per la realizzazione dei programmi e delle iniziative in vista dei

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

quali è stata disposta la concessione, sarà oggetto di serio controllo da parte del Ministero nelle forme consuete.

La misura dei contributi sarà naturalmente proporzionata alla importanza delle iniziative, tenuto conto dell'esistenza eventuale nonchè dell'entità di concorsi finanziari di altra fonte.

Un criterio particolare di determinazione della misura del contributo è dettato per le cantine sperimentali di Arezzo, Barletta, Milazzo, Noto e Velletri e per gli Istituti sperimentali di olivicoltura e oleificio di Imperia e di Spoleto, aventi titolo alla contribuzione a' sensi dei regi decreti 18 maggio 1924, nn. 820, 821, 822, 823 e 19 giugno 1924, nn. 1029, 1034, 1035, in quanto detto contributo sarà determinato di anno in anno con decreto interministeriale di concerto tra il Ministero per l'agricoltura con quello del Tesoro. Ciò per assicurare che la misura del contributo si mantenga adeguata anche nel caso di eventuali mutamenti nel valore della moneta, il che non potrebbe ottenersi qualora il contributo venisse predeterminato in misura fissa.

Il provvedimento cura inoltre che le migliori energie individuali rivolte al progresso dell'agricoltura vengano incoraggiate con l'assegnazione di borse di studio e di sussidi.

La istituzione di borse di studio appare oltremodo necessaria, perchè soppresse le cattedre ambulanti di agricoltura nel cui ordinamento era previsto la figura dell'assistente volontario, con possibilità per i giovani laureati di prepararsi, attraverso siffatto tirocinio alle funzioni della carriera cattedratica, occorre dar modo ai giovani licenziati dalle Università di perfezionare le loro cognizioni e di specializzarsi in determinate discipline per affrontare i difficili concorsi che presiedono al reclutamento del personale tecnico per gli Ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura. La stessa necessità si appalesa per i giovani laureati o diplomati che intendano intraprendere la carriera scientifica presso gli Istituti di sperimentazione agraria.

Le borse di studio, anche se conferite a tecnici che non intendano intraprendere alcuna carriera presso il Ministero dell'agricoltura, riusciranno sempre di grande utilità perchè la migliore preparazione dei professionisti che operano nel campo dell'agricoltura riuscirà anche essa, attraverso la divulgazione di più progrediti e razionali metodi di coltura e di più efficaci sistemi di difesa da malattie e parassiti di piante e seminati, di giovamento alla nostra agricoltura.

Nell'attribuire al Ministero la facoltà di procedere all'assegnazione di borse di studio si è ricusato di indicare con norme di dettaglio le modalità di conferimento, perchè la vastità della materia non darebbe modo di prevedere tutti i possibili casi, è d'altra parte non si ritiene opportuno dilungarsi in una minuta analisi che meglio e più propriamente potrà trovare la sua sede nei relativi bandi di conferimento.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle particolari provvidenze previste dalle vigenti disposizioni agricola e zootecnica, è autorizzato, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

a) a concedere contributi ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, e ad associazioni che svolgono attività interessanti in genere l'agricoltura o che inquadrino categorie professionali operanti nel campo dell'agricoltura, in relazione a particolari compiti che lo stesso Ministero può affidare a detti enti ed associazioni, per studi, indagini, ricerche, specializzazione ed aggiornamento di tecnici agricoli, insegnamento professionale ai contadini nonchè per la dimostrazione pratica di coltura e di allevamento;

b) a concedere contributi agli enti ed alle istituzioni di cui alla lettera *a*), per lo svolgimento di lotte fitosanitarie nonchè per studi e ricerche – anche sperimentali – per il migliore indirizzo tecnico ed economico delle operazioni di lotta;

c) a concedere, sempre agli enti ed istituzioni di cui alla lettera *a*), contributi e sussidi per l'attuazione di iniziative connesse coi miglioramenti di determinate produzioni e di pratiche agricole;

d) a concedere borse di studio e sussidi presso istituzioni tecniche e scientifiche operanti nel campo dell'agricoltura in Italia e all'estero.

Art. 2.

La concessione dei contributi indicata nel precedente articolo viene effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste vigila e controlla l'impiego dei contributi per la realizzazione dei programmi e delle iniziative in vista delle quali è stata disposta la concessione.

Art. 3.

La misura dei contributi da corrispondere, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle cantine sperimentali di Arezzo, Barletta, Milazzo, Noto e Velletri, e agli Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio di Imperia e di Spoleto in applicazione dei regi decreti 18 maggio 1924, numeri 820, 821, 822, 823 e 19 giugno 1924, numeri 1029, 1034 e 1035, sarà determinata, di anno in anno, con decreto interministeriale di concerto tra il Ministro per l'agricoltura e le foreste con quello per il tesoro.

Art. 4.

Le borse da usufruire presso istituzioni italiane saranno conferite mediante concorso pubblico, per esame e per titoli, secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.